



Comune di Castelnovo ne' Monti

ORDINANZA N. 24

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE NELLA FASE2 - OBBLIGO DELL'USO DI DISPOSITIVI A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NELLE VICINANZE DEI PUBBLICI ESERCIZI OVE È PRESENTE LA MOVIDA SERALE, AZIONI PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI DALLE ORE 02:00

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 22 del 25/06/2020, con la quale si stabilivano limitazioni per il centro di Castelnovo ne' Monti fino alla fine dell'emergenza sanitaria;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. n° 19/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e la relativa L. n° 35/2020 di conversione;

VISTO il D. L. n° 33/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19";

VISTO il DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della regione Emilia-Romagna n° 82/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19", che al punto 1 del dispositivo recita: "E' obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro" nonché l'allegato 2 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna" che nella sezione B) prevede che "Si promuove altresì l'utilizzo di sistemi di prenotazione telefonica e digitale";

CONSIDERATO CHE:

- la cosiddetta Fase2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;
- come indicato dal Ministero della Salute la disinfezione costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina





Comune di Castelnovo ne' Monti

filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

DATO ATTO CHE a seguito della fine del *lockdown* le conseguenti riaperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità di consumare in loco, in modo assistito o meno, hanno generato una grande affluenza di cittadini in diverse parti del centro abitato di Castelnovo ne' Monti;

APPURATO, che:

- vi è un'altissima affluenza di persone (in particolare giovani) che rende praticamente impossibile il rispetto dell'obbligo di distanziamento fisico previsto dalle normative in vigore in relazione agli spazi disponibili e, comunque, ai loro comportamenti (creando, nei fatti, diversi assembramenti);
- molte persone non indossavano correttamente o non indossavano proprio i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- buona parte di queste persone che stazionavano su aree pubbliche (anche sulle carreggiate stradali) e su aree private pertinenti alle attività artigianali, commerciali ed i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ivi presenti avevano bottigliette di bevande o bicchieri in mano;

CONSIDERATO che anche nei periodi precedenti il *lockdown* da COVID-19 che, venivano riferiti fenomeni di disturbo alla quiete del vicinato e di degrado urbano, tuttora presenti, ma ai quali si aggiungono, ora, situazioni che possono mettere a rischio la Sicurezza Pubblica (quando non l'Ordine Pubblico) e la Salute Pubblica quali beni comuni primari da tutelare in modo rigoroso;

PRESO ATTO che diverse persone giungono ad Castelnovo Ne' Monti con già al seguito delle bevande che poi ivi consumano "in compagnia" sulle aree pubbliche o di uso pubblico;

RITENUTO opportuno implementare le restrizioni imposte con la precedente ordinanza n. 22 del 25/06/2020, anche a seguito dell'incontro effettuato in data 30/06/2020, con Prefettura e Questura, estendendo l'obbligo di indossare le mascherine, a tutto il territorio comunale, fra le 21:30 e le 4 del giorno seguente nelle giornate da giovedì a domenica e tutti i festivi e prefestivi infrasettimanali, nelle vicinanze dei pubblici esercizi, nonché il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 2:00 nelle medesime giornate;

VISTO l'opuscolo diffuso negli ultimi giorni di maggio 2020 dalla Regione Emilia-Romagna, dall'ANCI e dall'UPI dell'Emilia-Romagna avente ad oggetto "Emergenza COVID 19 - All'aperto in sicurezza - Indicazioni per i Comuni per stare sicuri ai tempi del COVID nel tempo libero, nella MOVIDA e nei luoghi di ritrovo delle città" ove è previsto esplicitamente che i Sindaci possano emettere, per gestire al meglio la MOVIDA, ordinanze sindacali restrittive;

VALUTATO che regolamentare la vendita/cessione per asporto, nonché il consumo sul posto, degli alimenti e delle bevande, ma in particolar modo delle bevande, possa contribuire a limitare gli assembramenti precitati nonché l'abbandono di bottiglie/bicchieri ed altri rifiuti in loco;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e valutato come doveroso, per quanto di sua competenza, emettere un'Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio che generano anche degrado urbano;





Comune di Castelnovo ne' Monti

VISTO il R.D. n° 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

VISTO il R.D. n° 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;

VISTO il R. D. n° 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

VISTA la L. n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 "Nuovo codice della strada";

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza **giovedì 02/07/2020** e fino a fine emergenza sanitaria tutti i giovedì, i venerdì, i sabati, le domeniche, le giornate prefestive e festive infrasettimanali, dalle ore 21:30 alle ore 04:00 del giorno seguente, nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico, anche private, poste entro 150 m da attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché al loro interno e nelle aree di loro pertinenza, in tutto il territorio comunale di Castelnovo ne' Monti:

- 1) **OBBLIGO** per tutti coloro che vi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica) di indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, bere, fumare, etc...) indipendentemente dalla distanza interpersonale;
- 2) **IL DIVIETO**, da parte di tutte le attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui sopra vendere/cedere per asporto (anche attraverso distributori automatici) bevande alcoliche ed analcoliche in ogni forma (dietro corrispettivo o gratuitamente), congiuntamente o disgiuntamente da alimenti;
- 3) **IL DIVIETO**, nelle aree pubbliche o di uso pubblico precitate consumare, o detenere pronti per il consumo, in piedi oppure seduti sui muretti di delimitazione delle proprietà private limitrofe, alimenti (fatta eccezione per i gelati in cono od in coppette monouso) e/o bevande alcoliche ed analcoliche;

ORDINA altresì

- 4) **IL DIVIETO**, con medesima decorrenza e giornate, di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2:00;



Comune di Castelnovo ne' Monti

5) **LA REVOCA**, della precedente ordinanza n. 22 del 25/06/20202

AVVERTE CHE

- si ritiene quanto sopra nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di *lockdown*;
- rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su TUTTO il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
- è consentita la cessione per asporto di alimenti solidi soltanto in idonei contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di materiale, nonché la vendita per asporto di gelati in coni o coppette;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D. L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo per come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D. L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area urbanistica edilizia privata e attività produttive Daniele CORRADINI;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

INVITA

i titolari della attività in questione a:

- 1) comunicare/pubblicizzare, con celerità quanto sopra alla loro clientela nelle forme che riterranno più efficaci ed ad attivare adeguate misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di





Comune di Castelnovo ne' Monti

assembramento, anche spontaneo, di persone all'interno, all'ingresso/uscita ed in prossimità dei loro locali e, per quanto nelle loro possibilità, anche nelle aree pubbliche adiacenti;

- 2) attivarsi, di loro iniziativa, ad avvisare la loro clientela che saranno serviti preferibilmente (quando non esclusivamente) gli avventori che hanno prenotato, in orari differenziati, i posti a sedere ai tavoli telefonicamente e/o digitalmente, in conformità a quanto previsto dallo specifico protocollo allegato (allegato 2) all'Ordinanza Regionale del Presidente dell'Emilia-Romagna n° 82/2020, ritenendosi, quali titolari, completamente manlevati da ogni responsabilità con riferimento al rifiuto della prestazione del proprio esercizio considerando la tutela della Sicurezza e della Salute Pubblica quale legittimo motivo per ometterlo a domanda di chi ne vorrebbe corrispondere il prezzo;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castelnovo Ne' Monti fino al 31 luglio 2020;
- pubblicata sul sito WEB del Comune di Castelnovo Ne' Monti fino al 31 luglio 2020;
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Castelnovo Ne' Monti;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano (RE);
- trasmessa a tutte le attività artigianali, commerciali ed ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

Castelnovo ne' Monti, 02 luglio 2020

IL SINDACO
Enrico Bini
(firmato digitalmente)



File: 0000000289_003000_OR_289.pdf.p7m [Visualizza Documento contenuto nel P7M] (../getfile.aspx?SOURCE=SESSION&KEY=APS.P7MViewer.Content&NOMEALLEGATO=0000000289_003000_OR_289.pdf)
[Scarica file in formato P7M] (../getfile.aspx?SOURCE=SESSION&KEY=APS.P7MViewer.Signed&NOMEALLEGATO=0000000289_003000_OR_289.pdf.p7m)
Esito verifica: Firma CADES valida. Data Verifica: 02/07/2020 07:26:48 (UTC)

Elenco firmatari

Esito verifica	Firmatario	Data Firma	Algoritmo	Ente certificatore	Stato	Numero di serie
Firma CADES valida	BINI ENRICO	02/07/2020 07:24:35	SHA-256	InfoCert Firma Qualificata 2	IT	10876889

